



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE

INDICE

Art. 1	3
Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2	3
Gestione del servizio	3
Art. 3	3
Notifiche di atti della amministrazione comunale.....	3
Art. 4	4
Notifiche per conto di altre amministrazioni.....	4
Art. 5	4
Rimborsi.....	4
Art. 6	5
Modalità di pagamento.....	5
Art. 7	5
Destinazione dei rimborsi	5
Art. 8	6
Reciprocità ed eccezioni	6
Art. 9	6
Disposizioni finali.....	6

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modifiche, disciplina la organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio notifiche svolto dal comune di Policoro.

Art. 2

Gestione del servizio

Il servizio notifiche, oggetto del presente regolamento, viene curato dai messi comunali che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire la notifica degli atti entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

I messi del comune di Policoro provvedono ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale.

L'amministrazione comunale ricorre ai messi notificatori di altro ente locale solo qualora non sia possibile eseguire utilmente la notificazione mediante il servizio postale.

Art. 3

Notifiche di atti della amministrazione comunale

Per ottenere la notificazione di un atto il Responsabile di Settore che l'ha adottato provvede ad inviarlo all'ufficio messi tempestivamente.

Al fine di garantire all'ufficio messi una efficace programmazione del lavoro gli atti da notificarsi devono essere trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati:

- il destinatario/i destinatari dell'atto;
- gli estremi dell'atto da notificare;
- il numero di copie dell'atto trasmesse;
- l'eventuale termine di notifica in caso di scadenza.

Di norma, salvo che non venga richiesta la notifica d'urgenza, i messi comunali provvedono alle notifiche entro i cinque giorni lavorativi successivi all'arrivo degli atti all'ufficio.

Gli atti trasmessi all'ufficio messi non devono comunque contenere schemi di relazione di notifica difforni da quelli predisposti dal competente ufficio messi.

L'ufficio messi, eseguita la notificazione richiesta, provvede alla tempestiva restituzione degli atti all'area richiedente mediante apposita nota di trasmissione.

Le note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate.

Art. 4

Notifiche per conto di altre amministrazioni

Il Comune di Policoro, in applicazione dell'articolo 10, comma primo, della legge 03/08/1999 n. 265 e successive integrazioni e modifiche, provvede alla notifica di atti per conto di altre pubbliche amministrazioni utilizzando i propri messi comunali solo in seguito a richiesta motivata da parte delle stesse pubbliche amministrazioni subordinatamente all'impossibilità, dalle medesime debitamente formalizzata, di utilizzo del servizio postale o di altra forma di notificazione.

La notifica degli atti della amministrazione finanziaria indicati dall'articolo 14 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive integrazioni e modifiche, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto al comma secondo della predetta norma.

Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza i messi provvedono alle notifiche richieste entro i cinque giorni lavorativi successivi all'arrivo degli atti all'ufficio.

Art. 5

Rimborsi

Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto in favore della amministrazione comunale un rimborso così come determinato dal decreto ministero dell'Economia e delle finanze del 14 aprile 2023:

- notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: **€.7,83;**
- raccomandata semplice: **€.6,51;**
- notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata: **€.2,00;**
- notifiche effettuate ai sensi dell'art.60 del DPR 29 settembre 1973, n.600 e dell'art.14 della legge 20 novembre 1982,n.890: **€.11,55;**
- solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art.1, comma 795 della legge n.160 del 2019: **€.1,33;**

In caso di ripetibilità della notificazione, il rimborso è stabilito nella misura di **€.7,83** per ogni singolo atto notificato, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di **€ 11,55** per le notifiche effettuate ai

sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 14 della L. n. 890/1982 (atto giudiziario A.G.).

Detta somma è aggiornata ogni tre anni in virtù di apposito decreto ministeriale.

La somma di cui al precedente comma compensa le spese vive affrontate dalla amministrazione comunale, quali le spese postali, nonché il costo orario del servizio prestato dai messi comunali.

Al fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio i messi comunali sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali affrontate a questo fine.

La somma dovuta a titolo di rimborso dalle amministrazioni richiedenti può essere aggiornata, successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma primo, mediante deliberazione di giunta comunale che, divenuta esecutiva, ne modifica l'importo.

L'amministrazione pubblica richiedente deve rimborsare al Comune di Policoro la somma per ogni notifica effettuata per singola tipologia secondo il suddetto tariffario.

Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a imposta sul valore aggiunto.

Art. 6

Modalità di pagamento

Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta sul conto corrente del Comune di Policoro Cassa Rurale ed Artigiana IBAN **IT74V0846980400000000201877** avendo cura di indicare espressamente, nella parte causale, la formula "*Rimborso spese di notifica atto Prot. N..... del*".

I messi comunali sono tenuti ad effettuare comunque le notifiche anche se l'amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via preventiva.

In tal caso l'ufficio messi trasmette richiesta di pagamento delle somme dovute con invito ad adempiere entro un termine di quindici giorni.

L'ufficio messi provvede in ogni caso a richiedere con cadenza trimestrale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge 03/08/1999 n. 265 e successive integrazioni e modifiche, alle singole amministrazioni richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse allegando la documentazione giustificativa ed indicando il corrispettivo dovuto per ciascuna notifica effettuata.

L'ufficio messi provvede altresì a trasmettere con cadenza semestrale al Settore Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza, l'elenco complessivo delle notificazioni effettuate per conto di altre pubbliche amministrazioni con indicazione del corrispettivo dovuto per ciascuna notifica effettuata.

Art. 7

Destinazione dei rimborsi

I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti dell'Ente.

In applicazione dell'art. 54 del CCNL 14/09/2000, una quota parte del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti per conto di altre Amministrazioni, sarà destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori da stabilirsi, annualmente, in sede di contrattazione decentrata.

Art. 8

Reciprocità ed eccezioni

Il rimborso delle spese di notifica si applica nei confronti di tutte le amministrazioni che richiedano al comune di Policoro la notificazione di atti e deve considerarsi esclusa ed inapplicabile qualsivoglia condizione di reciprocità richiesta e/o assunta dalle amministrazioni richiedenti. Sono esentate dal pagamento le amministrazioni pubbliche con riguardo ai soli provvedimenti assunti nell'esclusivo interesse del comune di Policoro, in quanto destinatario di proventi, e per le notificazioni che devono per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena di nullità, purché nella richiesta di notifica siano richiamate o citate le disposizioni di legge invocate.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, la giunta comunale può provvedere alla sua necessaria integrazione e modifica mediante apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modifiche.